

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Borra, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con taglia postale a franco diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali. Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA



Le inserzioni giudiziario 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20 ARRETRATO CENTESIMI 40

Table with columns: Per Firenze, Per le Provincie del Regno, Svizzera, Roma (franco ai confini). Rows: Anno L. 42, Sem. 22, Trim. 12; Anno L. 42, Sem. 24, Trim. 13; Anno L. 42, Sem. 31, Trim. 17; Anno L. 42, Sem. 27, Trim. 15.

Firenze, Lunedì 21 Giugno

Table with columns: Francia, Inghil., Belgio, Austria, Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento. Rows: Anno L. 82, Sem. 48, Trim. 27; Anno L. 82, Sem. 60, Trim. 35; Anno L. 82, Sem. 44, Trim. 24.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5096 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco, della provincia di Napoli, presa in seduta del 28 febbraio 1867, e quella dell'11 marzo 1869;

Visti gli articoli 5 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e 3 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto il Nostro decreto 25 novembre 1866 sulla classificazione e qualifica dei comuni; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Pomigliano d'Arco, della provincia di Napoli, è dichiarato aperto e di quarta classe per i dazi di consumo, dal giorno primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Relazione del Ministro della Marina a S. M. in udienza del 2 maggio 1869 sul decreto che istituisce una scuola di artiglieria navale a bordo di una delle navi dello Stato.

SIRE,

L'applicazione del vapore alla locomozione delle navi da guerra apportando radicali modificazioni alla tattica dei combattimenti navali fece maggiormente palese la necessità di avere per il maneggio delle artiglierie proiettili cannonieri. Infatti colla velocità da cui le navi sono animate, la rapidità colla quale si raggiungono, si oltrepassano, evolvono per evitare o dare l'urto, rari, inopinati e brevi sono gli istanti durante un'azione in cui le artiglierie possono colpire, se non sono servite da esperti cannonieri che sappiano cogliere la propizia occasione di puntare e sparare.

Epperò, penetrato il Governo del bisogno imprescindibile di ammaestrare in tempo di pace un competente numero di marinai per renderli abili cannonieri, con R. decreto 6 dicembre 1863 istituiva a bordo di una nave dello Stato una scuola per gli allievi cannonieri.

L'introduzione nel servizio della Marina di artiglierie di mole mai conosciuta per il passato ed il cui maneggio riposa sopra complicati meccanismi, rende indispensabile un lungo e studiato tirocinio, e la esperienza degli anni scorsi avendo dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento che andava annesso al R. decreto sopra citato, il referente sottopone alla firma di V. M. il qui unito schema di decreto col quale approvò un nuovo regolamento da sostituire al primo.

Le variazioni che s'incontrano sul regolamento qui unito derivano dallo avere stabilito per massima che l'istruzione degli allievi cannonieri debba esclusivamente aggirarsi sulle esercitazioni e materie tecniche relative all'artiglieria ed armi minute, e non essere per nulla distratti da manovre marinaresche o da altri servizi inerenti ad un completo assetto della nave-scuola per la navigazione.

Nel nuovo regolamento l'intera giornata, meno le ore mattutine dedicate alla pulizia della nave, è impiegata in scuola ed esercizi.

Poche sono le variazioni apportate al programma d'insegnamento, ma questo viene molto più sviluppato, mentre nell'antico non era accennato che per sommi capi.

Nello istituire siffatta scuola il Regio Governo si prefigge inoltre di valersi della ingente spesa che essa cagiona per vantaggioso l'istruzione degli ufficiali di vascello e guardie marina che si trovano riuniti, non in piccolo numero, a bordo di quella nave.

Il nuovo regolamento scemba pure alla installazione di una scuola di perfezionamento tecnico pratico per i sott'ufficiali cannonieri. Le altre variazioni vertono più particolarmente sopra misure tendenti a semplificare e facilitare l'andamento della scuola e tenuta dei registri. Il referente confida che la M. V. voglia degnarsi di autorizzarlo a mettere in vigore lo annesso regolamento per la scuola d'artiglieria navale.

Il N. 5107 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina; Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita, a bordo d'una delle navi dello Stato in armamento, una scuola denominata Scuola di artiglieria navale, formata ed amministrata secondo che stabilisce il regolamento unito al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2. A bordo la nave-scuola suddetta sono ogni anno istituiti e sviluppati i due corsi di istruzione seguenti:

1° Un corso ordinario per gli allievi marinai cannonieri;

2° Un corso di applicazione per gli ufficiali e guardie marina, e di perfezionamento per i graduati della categoria cannonieri.

Art. 3. Nessuno potrà essere nominato marinaio cannoniere, se non sia munito di certificato emesso nel modo e nelle forme prescritte dal qui unito regolamento.

Tali certificati sono titoli d'idoneità e non di nomina; le nomine avvengono sempre in conformità del regolamento annesso alla legge per lo avanzamento dell'armata di mare. I marinai però muniti del certificato per marinai cannoniere avranno diritto al corrispondente supplemento.

I certificati medesimi non si possono conferire che esclusivamente dalla nave-scuola, e alla fine di ogni corso ordinario.

Art. 4. Nessun marinaio o graduato della categoria cannonieri potrà essere promosso a grado superiore senza essere munito d'un certificato d'idoneità nel grado che deve conseguire.

Tali certificati sono titoli d'idoneità e non di nomina.

I certificati medesimi non si possono conferire che esclusivamente dalla nave-scuola, e al termine di ciascun corso di perfezionamento. È fatta a ciò eccezione per Regii legni all'estero, potendo in tal caso i certificati suddetti essere conferiti da speciali Commissioni all'uopo stabilite.

Art. 5. È fatta eccezione al disposto dell'articolo precedente per tutti i graduati della categoria cannonieri, che alla pubblicazione del presente decreto si trovano avere subito con successo gli esami nel grado superiore.

Art. 6. A ciascuno ufficiale che avrà preso parte ad un corso di applicazione, sarà iscritto sulla rispettiva matricola il risultato e il profitto conseguito.

Art. 7. La durata dei corsi d'istruzione sarà regolata come qui appresso:

1° Corso ordinario per gli allievi cannonieri, otto mesi.

2° Corso di applicazione per gli ufficiali, e di perfezionamento per i graduati della categoria cannonieri, tre mesi.

Il corso di applicazione e di perfezionamento non potrà cominciare se non terminato il corso ordinario.

Il mese che in ciascun anno resta libero sarà consacrato alle riparazioni del materiale e assetto del bastimento.

Art. 8. Resta col presente abrogato il decreto in data 6 dicembre 1863, riguardante l'ordinamento della scuola marinai cannonieri, e qualunque altra disposizione contraria al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

REGOLAMENTO

PER LA SCUOLA DI ARTIGLIERIA NAVALE

CAPITOLO I.

Prescrizioni organiche.

Art. 1. — Scopo della Scuola.

La Scuola di artiglieria navale è istituita per fornire annualmente i marinai cannonieri, e per completare l'istruzione pratica di artiglieria degli ufficiali e guardie marina e dei graduati della categoria cannonieri.

Art. 2. — Sede della Scuola.

La Scuola è costituita su una Regia nave denominata nave-scuola di artiglieria navale. Questa nave, sempre in armamento, sarà iscritta al 1° dipartimento marittimo e stazionerà nel golfo della Spezia.

Art. 3. — Cannoniera e barca a vapore aggregate alla Scuola.

Alla nave-scuola verrà aggregata una pirocannoniera per le esercitazioni del tiro in moto, ed una barca a vapore per servizio di trasporto del personale a terra e per l'approvvigionamento delle munizioni della nave-scuola.

La pirocannoniera sarà fornita di un equipaggio speciale, il quale si comporrà di due parti, l'una permanente, l'altra eventuale.

L'equipaggio fisso o permanente consisterà di un 2° nocchiere, capo di carico; Un 2° capo cannoniere, capo di carico; Un 1° macchinista, capo di carico; Un capo fuochista; Due marinai, quali pennesi dei due capi di carico (2° nocchiere e 2° capo cannoniere).

L'equipaggio eventuale della pirocannoniera sarà formato dagli individui di comandata inviati dalla nave-scuola per gli esercizi sulla pirocannoniera.

Le indennità pel 2° nocchiere e 2° capo cannoniere, capi di carico e sott'ufficiale macchinista contabile, nonché i supplementi mensili ai pennesi e capo fuochista, saranno quelli portati dalla Tabella n. 4, annessa al Regio decreto 8 novembre 1868, tipo 10 (cannoniere non corazzate).

La pirocannoniera non riceverà alcuna dotazione di consumo, e per la conservazione del materiale e sua amministrazione sarà considerata ed assimilata ad una barca a vapore di R. nave.

Il suo personale sarà riguardato per ciò come parte integrante della nave-scuola.

Art. 4. — Composizione del personale dirigente e di servizio della scuola - Sue competenze.

Il personale dirigente e di servizio della Scuola è stabilito dalla tabella A, annessa al presente regolamento.

Esso avrà dritto alle intere competenze di mare, oltre quelle speciali ad ogni grado, e darà dei supplementi stabiliti dalla tabella B, annessa al presente regolamento.

Art. 5. — Dipendenza della Scuola.

La Scuola di artiglieria navale dipenderà direttamente dal Ministero della Marina, per quanto riguarda l'istruzione, il servizio tecnico d'artiglieria, e la composizione del personale. Ad essa verrà applicato il disposto dell'art. 148, parte 1°, del regolamento sul servizio di bordo. Il suo servizio sarà completamente indipendente da quello di qualunque altra R. nave o forza navale in vista, eccezione fatta per l'alzare, ed ammainare della bandiera.

Non assumerà funzioni di nave di comando superiore, né potrà esercitare quello di nave capitana.

Art. 6. — Ordinamento della Scuola.

Tutti i regolamenti della R. Marina saranno in vigore a bordo la nave-scuola, per quanto non contrariano il disposto dal presente regolamento, e per quanto lo comporta la sua speciale missione.

Art. 7. — Norme generali circa i corsi annuali.

Sulla nave-scuola avranno annualmente luogo due corsi di istruzione, il primo detto corso ordinario, e il secondo corso di applicazione e di perfezionamento.

Il primo sarà destinato ad istruire un dato numero di reclute alle funzioni di marinaio cannoniere.

Il secondo tenderà a perfezionare l'istruzione pratica d'artiglieria navale degli ufficiali di vascello, delle guardie marina e dei graduati della categoria cannonieri, nonché a predisporre questi ultimi agli esami di avanzamento, ed a preparare gli istruttori che occorrono alla scuola.

Art. 8. — Del Consiglio d'istruzione della Scuola.

Sulla nave-scuola vi sarà un Consiglio composto del comandante, presidente; Dell'ufficiale in secondo; e di Un luogotenente di vascello, relatore.

Dietro proposta del suo presidente, esso Consiglio si occuperà di tutto ciò che concerne l'istruzione dei marinai cannonieri e l'ordinamento della Scuola.

Il comandante della nave-scuola, nel caso lo crederà necessario, potrà aggregarvi uno o più ufficiali con voto consultivo. Sarà però fatto cenno nel verbale del loro voto.

Art. 9. — Commissioni speciali tecniche d'artiglieria.

Il comandante della nave-scuola nominerà delle Commissioni speciali per quanto riguarda studi ed esperienze di artiglieria, di cui venisse incaricato dal Ministero della Marina.

Art. 10. — Compilazioni o modifiche delle teorie.

Qualunque disposizione relativa alla compilazione delle teorie, o a modificazioni da introdursi in quelle esistenti, dovrà essere approvata dal Consiglio d'istruzione, al quale verranno aggregati in tal caso tutti i luogotenenti di vascello imbarcati sulla nave-scuola.

Il comandante trasmetterà al Ministero, con la relativa deliberazione, il testo delle modificazioni od aggiunte, che venendo sanzionate, sarà fatto inserire nel Giornale militare della Marina per cura del Ministero.

CAPITOLO II.

Attributi del personale dirigente.

Art. 11. — Del comandante.

Il comandante della nave-scuola cannonieri, oltre ai doveri ed attributi di comando di Regia nave, avrà pure il compito di strettamente osservare e far osservare il presente regolamento. Nelle relazioni con altre autorità egli si atterrà al disposto dell'articolo 5.

Art. 12. — Dell'ufficiale in 2°.

L'ufficiale in 2° della nave-scuola rimpiazzerà all'occorrenza il comandante e rivestirà la qualità di comandante in 2° della scuola.

Egli sarà specialmente incaricato della direzione delle scuole ed esercizi, e sarà esonerato dal servizio di amministrazione, il quale è attribuito al 1° luogotenente.

Art. 13. — Del 1° luogotenente.

Il 1° luogotenente della scuola avrà le stesse attribuzioni che su gli altri Regii legni in armamento, oltre quelle che spetterebbero all'ufficiale in 2° per la parte amministrativa, secondo il regolamento del servizio di bordo.

Egli sarà specialmente incaricato del materiale, e non avrà ingerenza nell'andamento della scuola, se non per quanto gli individui che la compongono fanno parte dell'equipaggio.

Art. 14. — Dei luogotenenti di vascello comandanti le squadre.

Sei luogotenenti di vascello avranno incarico della direzione dell'istruzione, disciplina ed amministrazione delle sei frazioni in cui è scompartito il personale della nave-scuola.

Oltre ai servizi inerenti alla loro carica di comandanti di squadra, essi faranno per turno un servizio giornaliero d'ispezione, durante il quale avranno la responsabilità dello andamento generale del servizio interno ed esterno della nave.

Cessando essi di far parte dello stato maggiore della nave-scuola, sarà fatta speciale menzione sulla loro matricola della destinazione avuta e dei rapporti meriti. Oltre a ciò saranno scelti di preferenza per esercitare le funzioni di ufficiale incaricato del materiale d'artiglieria a bordo alle navi dello Stato.

Art. 15. — Dei sottotenenti di vascello istruttori.

I sei sottotenenti di vascello che contano maggior tempo di imbarco a bordo la nave-scuola, assumeranno le funzioni di ufficiali istruttori delle squadre di bordo, col compito speciale di dirigere tutte le scuole ed esercizi, sotto gli ordini del luogotenente di vascello, comandante la squadra a cui appartengono.

Essi saranno esenti dal servizio di guardia, ed adempiranno solo per giro un servizio giornaliero di sorveglianza nelle batterie, il giorno che la loro squadra sarà di guardia.

Sbarcando dalla nave-scuola verrà fatta annotazione sulla loro matricola della speciale destinazione avuta e dei rapporti meriti.

Art. 16. — Dei sottotenenti di vascello destinati al servizio di bordo.

I rimanenti sottotenenti di vascello, imbarcati a bordo la nave-scuola, sono destinati al servizio di bordo. Uno fra essi, a giro, sarà destinato al dettaglio sott'ordine al 1° luogotenente, e rimpiazzerà, all'occorrenza, nel servizio di guardia, qualunque altro sottotenente in caso di malattia od assenza.

I rimanenti sottotenenti disimpegheranno, a giro, il servizio di guardia, sotto gli ordini del luogotenente di vascello di ispezione.

Essi avranno ognuno incarico dello assetto di una parte del bastimento, come stabilisce il regolamento sul servizio di bordo, secondo la loro anzianità.

Art. 17. — Delle guardie marina di 1° classe.

Le guardie marina di 1° classe saranno ripartite fra il servizio di bordo, e quello di istruzione della squadra, a cui appartengono. Esse saranno anche destinate agli incarichi di pulizia ed assetto di una parte del bastimento.

Art. 18. — Del luogotenente di vascello, relatore del Consiglio.

Un luogotenente di vascello di 1° classe avrà le funzioni di relatore del Consiglio, e sarà incaricato di una parte dell'istruzione da darsi agli ufficiali del corso d'applicazione.

Art. 19. — Dei disegnatori.

Necessitando alla nave scuola dei disegnatori per lavori di artiglieria, se no chiamerà il numero occorrente temporaneamente, e le relative competenze verranno prelevate dalla massa di economia della scuola.

Art. 20. — Del capo cannoniere.

Il capo cannoniere avrà a bordo la nave-scuola, come sulle altre Regie navi, le attribuzioni stabilite dai regolamenti in vigore.

Art. 21. — Secondi capi cannonieri istruttori.

I secondi capi cannonieri istruttori saranno incaricati della istruzione di una mezza squadra. Saranno annualmente prescelti fra i secondi capi cannonieri, che durante il corso di perfezionamento avranno dato migliori risultati.

Alla fine di ogni corso ordinario sarà portato primo, nella lista delle promozioni a scelta al grado superiore, quello fra essi maggiormente meritevole per zelo ed abilità quale istruttore.

Art. 22. — Dei caporali cannonieri.

I caporali cannonieri saranno applicati ciascuno a una serie e prenderanno il nome di sottostitutori. Saranno prescelti fra i caporali cannonieri che avranno dati migliori risultati nel corso di perfezionamento.

Alla fine di ogni corso ordinario saranno portati i primi, nella lista delle promozioni a scelta al grado superiore, i due fra essi che no risultino maggiormente meritevoli.

Art. 23. — Dei cannonieri di 1° classe.

Verranno prescelti per rimanere a bordo la nave-scuola come capi serie i 24 allievi dell'ultimo corso ordinario, che saranno ritenuti a ciò più idonei; prenderanno il nome di assistenti istruttori, e disimpegheranno le funzioni di capi serie degli allievi. Saranno ammessi a far parte del corso di perfezionamento che segue immediatamente quello ordinario da essi fatto come allievi, onde conseguire il certificato d'idoneità al grado di caporale cannoniere.

I primi quattro in merito nel conseguire tale brevetto saranno per primi portati nella lista di avanzamento a scelta per caporali cannonieri.

Art. 24. Del personale delle categorie - Nocchieri - Timonieri - Maestranza - Aiutanti - Tombettieri, ecc.

Il personale delle categorie, nocchieri, timonieri, maestranza, aiutanti, trombettieri, ecc., avranno a bordo la nave-scuola le stesse attribuzioni, come nelle altre RR. navi.

Art. 25. Degli attendenti degli ufficiali.

In più del personale di bassa forza fissato dalla tabella A, saranno imbarcati a bordo la nave-scuola, come attendenti degli ufficiali, 12 marinai di 3° classe.

CAPITOLO III.

Del corso ordinario.

Art. 26. — Numero di allievi cannonieri. Il numero degli allievi cannonieri è quello risultante dalla tabella A.

Art. 27. — Norme per la scelta degli allievi cannonieri. Saranno prescelti per allievi cannonieri gli individui di fisico robusto, svelto, con vista regolare, intelligenza pronta e statura non minore di metri 1 65.

Verranno a preferenza scelti fra i marinai che ne fanno domanda, e fra quelli che sanno leggere e scrivere.

Art. 28. — Allievi giudicati insuscettibili a divenire cannonieri. Il comandante la nave-scuola avrà facoltà di respingere alla divisione tutti quegli individui che giudicherà insuscettibili a divenire cannonieri, e potrà domandare il rimpiazzo quando lo creda conveniente.

Art. 29. — Ammissione quali allievi cannonieri. Non saranno ammessi come allievi cannonieri gli individui che hanno meno di 3 anni di servizio effettivo da compiere.

Art. 30. — Divisione del Corpo R. Equipaggi a cui appartengono gli allievi. Gli allievi cannonieri sono forniti alla Scuola dalle tre divisioni del Corpo R. Equipaggi, ma vengono, pel tempo del loro imbarco sulla Scuola, aggregati tutti alla 1° divisione.

Art. 31. — Riparto del personale di bassa forza sulla nave-scuola. Il personale di bassa forza imbarcato sulla nave-scuola verrà diviso in sei parti uguali chiamate squadre, ciascuna comandata da un luogotenente di vascello.

Art. 32. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 33. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 34. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 35. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 36. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 37. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 38. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 39. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda, quella parte del 3° volume delle istruzioni militari, contemplata nel loro programma, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Art. 40. — Programma d'istruzione per gli allievi cannonieri. 1° Il corso d'insegnamento per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Real Marina, contemplata nel loro programma di istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

Art. 34. — Norme per il tiro in bianco. Ogni serie di allievi dovrà al principio del secondo periodo sparare cinque colpi in bianco coi seguenti calibri:

- N° 2 da 16 F. R. C.
N° 2 da 20 F. L.
N° 1 da 16 F. L. - N° 1.

Inoltre, durante la scuola di pelottone, ogni allievo dovrà sparare cinque colpi in bianco con la carabina.

Art. 35. — Norme per il tiro al bersaglio.

Ogni allievo dovrà eseguire i tiri al bersaglio e gli spari d'artifici che risultano dalla seguente tabella:

Table with columns for CALIBRI (A. R. C., A. R. G., F. R. C., F. L.), F. L. N° 1, B. R., CARABINA, and rows for Spari per ogni allievo, Ordine del tiro, Periodo in cui sono eseguiti, and Proiettili e cariche.

Per la scuola di tiro, in massima, saranno seguite le norme stabilite dalle istruzioni per la scuola di tiro a bordo, emanate in data 8 dicembre 1865, con le sudindicate varianti circa il numero dei colpi da eseguirsi.

Art. 36. — Premi per il tiro al bersaglio. I premi per il tiro al bersaglio saranno quelli prescritti dalle suddette istruzioni per la scuola di tiro a bordo.

Art. 37. — Rapporto settimanale d'istruzione. In fine di settimana ogni comandante di squadra compierà un rapporto (mod. n° 1) in cui sarà inserito tutto ciò che può avere d'interessante a comunicare riguardo all'istruzione, disciplina e amministrazione degli allievi.

Art. 38. — Rapporto alla fine di ogni periodo d'istruzione.

1° Alla fine di ogni periodo d'istruzione ogni comandante di squadra compierà un rapporto (mod. n° 2) da cui risulti il profitto di ciascun allievo, così nella media complessiva, come in ogni singola materia, notando che dieci rappresenta il massimo del profitto, e zero l'assoluta mancanza.

2° Dopo l'esame dei rapporti del periodo, il Consiglio di istruzione assisterà a uno degli esercizi del periodo stesso per ciascuna squadra, ed il comandante, sentito il parere dei membri, emanerà un ordine del giorno intorno al merito della squadra ispezionata.

Art. 39. — Classificazione degli allievi alla fine del corso.

1° Al termine del corso ordinario ogni comandante di squadra, riuniti tutti i rapporti dei periodi, e delle tre medie parziali fatta una media generale, compierà uno specchio (mod. n° 3) in cui si concederanno le note di approvato per 1° classe a coloro che avranno ottenuto punti di classificazione fra 10 e 8, e approvato per 2° classe a quelli che avranno ottenuto punti di classificazione fra 8 e 6 inclusivamente.

Gli allievi che avranno ottenuto punti di classificazione inferiori a 6, saranno dichiarati non idonei per marinari cannonieri.

2° Il Consiglio d'istruzione, a cui sono perciò aggregati tutti i comandanti di squadra, riuniti i diversi specchi di classificazione, compierà uno specchio finale (mod. n° 4) per ogni divisione; di cui una copia sarà inviata al Ministero della Marina, ed un'altra alle divisioni del Corpo RR. Equipaggi, per gli allievi a ciascuna di esse appartenenti.

Art. 40. — Certificati d'idoneità.

Agli allievi risultati idonei sarà immediatamente rilasciato un certificato d'idoneità per la rispettiva classe (mod. n° 5).

A coloro però fra essi che saranno risultati di cattiva condotta, il comandante della scuola non consegnerà personalmente il certificato, ma lo invierà al comandante della rispettiva divisione, il quale gli riserverà di consegnarlo all'allievo, o di nominarlo marinaro cannoniere dopo il primo rapporto di buona condotta che riceverà dal bordo di un bastimento dello Stato.

Art. 41. — Annotazioni sui fogli matricolari degli allievi.

L'ufficiale in 2°, nel fare i fogli matricolari degli allievi, noterà a ciascuno di essi le osservazioni che crederà del caso, facendo speciale menzione di quelli che avranno ottenuto migliori punti nel tiro al bersaglio.

Art. 42. — Rinvio degli allievi brevettati alle rispettive divisioni.

Terminato il corso, il comandante della scuola rinverrà alle rispettive divisioni gli allievi brevettati, ove immediatamente saranno nominati marinari cannonieri.

Al comandante della nave-scuola è fatta facoltà di ritenere a bordo i 30 migliori allievi per prendere parte al corso di perfezionamento.

Gli allievi non risultati idonei saranno inviati alle divisioni all'epoca in cui avrà principio il corso alla scuola il nuovo corso ordinario.

CAPITOLO IV.

Del corso di perfezionamento e di applicazione.

Corso di perfezionamento per lo stato minore

Art. 43. — Personale del corso.

Prenderanno parte al corso di perfezionamento:

- 1° I 30 allievi cannonieri brevettati di 1° cl., risultati i migliori nella classificazione finale;
2° Tutti i marinari cannonieri di 1° classe disponibili alle divisioni;
3° I caporali e sottufficiali cannonieri inviati dalle divisioni, e coloro fra quelli rimasti imbarcati a bordo della nave-scuola, e che non avranno ancora assistito ad un corso di perfezionamento col grado che hanno.

Il Ministero determinerà annualmente il numero dei caporali e sottufficiali che per ogni divisione dovranno essere inviati a prender parte al corso di perfezionamento.

Non potranno essere ammessi ad un tal corso gli individui a cui rimane a compiere meno di un anno di servizio effettivo, a meno che non domandino di rinnovare la ferma.

Non potranno essere ammessi a far parte di un corso di perfezionamento coloro che collo stesso grado avessero assistito ad un precedente corso, e avessero con successo superato gli esami finali per grado superiore. Coloro poi che non avranno superato gli esami finali, potranno essere ammessi al successivo corso di perfezionamento nell'anno seguente.

Art. 44. — Durata del corso di perfezionamento. Il corso di perfezionamento avrà la durata di tre mesi, compresi gli esami, ed incomincerà appena terminato il corso ordinario.

Art. 45. — Programma d'insegnamento.

I cannonieri di 1° classe ricovereranno un complemento di istruzione pratica, e seguiranno un corso teorico che li ponga in grado di prestare l'esame per caporale cannoniere.

I caporali e sottufficiali saranno esercitati nel maneggio pratico delle varie armi, nella Scuola di comando, e seguiranno rispettivamente dei corsi teorici atti a prepararli agli esami per grado superiore.

Ad ognuna di queste categorie sarà destinato, secondo il caso, uno o più ufficiali istruttori; i vari programmi d'istruzione saranno svolti con le norme prescritte nel regolamento interno.

Art. 46. — Tiro al bersaglio.

Ogni individuo facente parte del corso di perfezionamento, eseguirà i tiri al bersaglio e gli spari d'artifici stabiliti dalla tabella seguente:

Table with columns for FONTANE, FANTINI, CANNONI (lisci o da 12, da 15, A. R. C.), CALIBRI, and rows for Fontane, Fanti, Cannoni, Calibri, and rows for Fontane, Fanti, Cannoni, Calibri.

Art. 47. — Ordinamento del personale.

Il personale chiamato a far parte del corso di perfezionamento, sarà ripartito per servizio di bordo nel modo prescritto dal regolamento interno della nave-scuola.

Art. 48. — Degli esami.

Al termine del corso di perfezionamento, tutti quelli che ne faranno domanda saranno ammessi agli esami per grado superiore.

Il Consiglio d'istruzione si trasformerà perciò in Commissioni di esame, aggiungendovi per ogni classe di candidati i rispettivi ufficiali istruttori. Nel caso di numero pari, il voto del comandante della Scuola sarà preponderante.

Ad ogni esaminato approvato verrà immediatamente rilasciato un certificato d'idoneità, modello n. 6.

Terminati gli esami, verrà spedita copia dei risultati al Ministero della marina, ed alla Direzione del Corpo R. Equipaggi a cui l'individuo appartiene.

Art. 49. — Scelta dei graduati per il corso ordinario successivo.

Il comandante della nave-scuola sceglierà fra il personale esistente a bordo alla fine del corso di perfezionamento quelli che dovranno rimanere come istruttori, sottoistruttori ed assistenti per il corso ordinario successivo.

Il rimanente personale, che avrà preso parte al corso di perfezionamento, terminati gli esami, verrà rinvio alle rispettive divisioni.

Art. 50. — Graduati imbarcati a bordo la Scuola, che hanno già assistito ad un corso di perfezionamento.

Quei graduati cannonieri imbarcati a bordo la nave scuola, che avranno già col loro grado attuale fatto parte di un corso di perfezionamento, saranno destinati alla istruzione dei marinari cannonieri di 1° classe.

Art. 51. — Scuola di scherma.

Durante il corso di perfezionamento, a spese della massa d'economia della Scuola, due maestri d'armi daranno lezioni di scherma, che verranno regolate con orari speciali.

Del corso di applicazione per lo stato maggiore.

Art. 52. — Personale.

Contemporaneamente al corso dello stato minore, potrà farsi sulla nave-scuola un corso di applicazione per gli ufficiali subalterni, al quale prenderanno parte i sottotenenti di vascello e guardie marina che verranno designati dal Ministero, oltre quelli facenti parte dello stato maggiore della nave-scuola.

Viene fatta eccezione per sottotenenti di vascello, che sono o furono istruttori a bordo la Scuola, e per quelli che avessero seguito il corso di applicazione dell'anno precedente.

Art. 53. — Programma d'insegnamento.

Il corso di applicazione consisterà in una Scuola di artiglieria navale, fortificazione passeggera, arte militare, attacco e difesa delle coste, maneggio delle torpedini, tiro al bersaglio ed esercizi militari in generale.

Art. 54. — Scuola di artiglieria navale.

La Scuola di artiglieria navale verrà fatta dal relatore del Consiglio; essa avrà per scopo speciale di fare conoscere tutte le innovazioni introdotte nell'artiglieria e negli esercizi regolamentari.

Sempreché sarà possibile, si farà assistere il personale del corso di applicazione alle esperienze di tiro eseguite ai poligoni della Regia Marina situati in prossimità della nave-scuola.

Art. 55. — Scuola di fortificazione ed arte militare.

La scuola di fortificazione ed arte militare verrà fatta dal relatore del Consiglio o da altro luogotenente di vascello, scelto dal comandante fra gli ufficiali di bordo, o da un ufficiale del Genio militare a ciò destinato; previi accordi tra il Ministero della Guerra e quello della Marina.

A tale ufficiale sarà corrisposto il supplemento mensile stabilito dalla tabella B.

Art. 56. — Degli esercizi militari.

Gli allievi del corso di applicazione dovranno eseguire praticamente il maneggio delle varie armi, e saranno principalmente esercitati nella scuola di comando.

Art. 57. — Tiro al bersaglio.

Gli allievi del corso di applicazione saranno esercitati al tiro al bersaglio, e il numero dei colpi per ciascun di essi sarà quello stabilito per lo stato minore all'articolo 46.

Art. 58. — Annotazioni sui fogli matricolari.

Alla fine del corso gli ufficiali incaricati dell'istruzione degli allievi del corso di applicazione, faranno conoscere al comandante il profitto da ognuno di essi fatto.

Il comandante, colla scorta di tali note, rivolgerà al Ministero della Marina un dettagliato rapporto sopra ciascuno di essi, del quale verrà fatto cenno sulle rispettive matricole.

CAPITOLO V.

Dell'amministrazione della Scuola.

Art. 59. — Norme generali amministrative.

La nave-scuola sarà amministrata dal Consiglio principale della 1° divisione, e per esso dal Consiglio eventuale di bordo secondo i regolamenti in vigore.

Il 1° luogotenente, a norma dell'articolo 13, esercita le funzioni amministrative ordinariamente affidate all'ufficiale in 2°.

Art. 60. — Doveri dei comandanti di squadra.

I luogotenenti di vascello comandanti di squadra sono responsabili della tenuta dei seguenti registri:

- 1° Ruolo della squadra;
2° Registro di buoni di vestiario;
3° Registri delle ritenzioni paghe e castighi;
4° Registro delle armi e cuoiami (mod. 7);
5° Registro dei tiri al bersaglio al cannone (modello 8);
6° Registro dei tiri al bersaglio alla carabina (modello 9).

Art. 61. — Allievi di maggioranza (furieri).

Ad ogni squadra verrà assegnato un allievo di maggioranza (f. di furiero).

Art. 62. — Della massa d'economia.

La massa d'economia sarà alimentata dallo introito mensile di L. 0,50 per ogni allievo cannoniere del corso ordinario, e per ogni individuo facente parte del corso di perfezionamento.

Da essa saranno prelevate le somme occorrenti alle seguenti spese:

- 1° Acquisto degli oggetti di cancelleria occorrenti alle scuole elementari e scuole serali;
2° Acquisto della teoria degli esercizi militari, date gratuitamente agli istruttori, sottoistruttori ed assistenti;
3° Acquisti per alimento della biblioteca della scuola;
4° Abbonamenti annuali a giornali tecnici di artiglieria;
5° Spese eventuali relative ad esperienze tecniche di artiglieria;
6° Provviste di registri e stampati speciali alla scuola;
7° Alimento alla libreria della bassa forza, e abbonamenti annuali per la medesima;
8° Stipendio ai maestri di scherma e competenze ai disegnatori.
Le ritenzioni sui supplementi degli istruttori fissate dalla tabella B, saranno versate nel fondo della massa d'economia.
Questa massa sarà amministrata dal Consiglio d'istruzione della scuola, al quale sarà anche aggregato il commissario di bordo.

Le spese saranno legittimate seguendo le norme stesse vigenti per la contabilità de' fondi di scorta.

Ad ogni fine di anno saranno chiusi i conti, e portata in introito all'anno seguente l'economia fatta.

CAPITOLO VI.

Dell'archivio e biblioteca della Scuola.

Art. 63. — Dell'archivio e segreteria.

L'archivio della Scuola sarà tenuto a seconda del R. decreto 30 agosto 1863 per gli archivi dei Regii legni. Inoltre dovrà contenere i seguenti registri:

- 1° Registro delle deliberazioni del Consiglio d'istruzione;
2° Raccolta delle memorie da esso prese in considerazione;
3° Registro di classificazione degli allievi e di esami per graduati che hanno fatto parte dei corsi di perfezionamento;
4° Registro degli ufficiali che hanno fatto parte dei corsi di applicazione, e copia del rapporto da ciascuno di essi ottenuto.
Esso sarà fornito di una raccolta completa di copie delle istruzioni militari per la Regia Marina, e riceverà dal Ministero copia di tutte le pubblicazioni ufficiali.

Art. 64. — Personale dell'archivio e segreteria.

L'archivio della nave-scuola rimane sotto la dipendenza di un bass'ufficiale di maggioranza, segretario del comandante.

Art. 65. — Biblioteca della Scuola.

Tutti i libri acquistati dalla nave-scuola costituiscono la biblioteca, per la quale si seguiranno le norme prescritte nel regolamento per servizio scientifico.

Oltre ai libri essa conterrà una raccolta di tutti i disegni, modelli, ecc., mandati alla nave-scuola.

Il relatore del Consiglio sarà il direttore della biblioteca.

Art. 66. — Biblioteca della bassa forza.

Sarà riunita alla biblioteca di bordo una libreria speciale per la bassa forza.

Per essa sarà tenuto uno speciale registro, e verrà affidata ad un sottufficiale, sotto la direzione del relatore del Consiglio.

Firenze, il 2 maggio 1869.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della Marina A. RISORTI.

TABELLA A.

Table with columns for GRADI (Capitano di vascello, Ufficiali di vascello, Sottotenenti di vascello, Guardie marina, etc.) and Numero Cannonieri.

Totale 671

ANNOTAZIONI.

- (a) Resta in facoltà del Ministero di determinare il numero
(b) La contabilità dell'ospedale sarà affidata ad uno dei sottufficiali di timoneria o di maggioranza, che percepirà il supplemento fissato dalla tabella n° 4 del Regio decreto 8 novembre 1868.
(c) S'imbarcherà un terzo cuoco quando il numero delle guardie marina sarà tale da dover far mensa separata dagli altri ufficiali di bordo
Firenze, il 2 maggio 1869.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della Marina A. RISORTI.

TABELLA B.

Table with columns for DESIGNAZIONE, Supplementi (Lire, Cent.), and Numero.

Table with columns for various ranks (Caporali cannonieri, Allievi di maggioranza, etc.) and corresponding numbers.

Quando non vi è il corso ordinario, tali supplementi sono diminuiti di metà; ma sono, per rispetto alla massa di economia, considerati come allievi gli individui del corso di perfezionamento.

- Tali supplementi possono essere ridotti o tolti agli immeritevoli, quale castigo disciplinare, versandosi l'importo della ritenzione alla massa d'economia della scuola.

ANNOTAZIONI.

- (a) Tale supplemento sarà devoluto all'ufficiale incaricato di tale istruzione, purchè esso non sia il relatore del Consiglio.
(b) Per ogni allievo cannoniere.
(c) Uno per ogni 10 allievi.
Firenze, il 2 maggio 1869.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della Marina A. RISORTI.

(Seguono i Modelli.)

MINISTERO DELLA GUERRA.

PREMIO RIBERI.

Nuovo concorso al premio Riberi in lire 1000 relativo ai venti mesi decorrendi dal 1° agosto 1868 a tutto marzo 1870.

Programma.

Saranno aggiudicate lire 1000 in premio alla migliore od alle due migliori memorie redatte da ufficiali del corpo sanitario militare sul tema seguente: « Trattare un argomento qualunque di igiene militare. »

Condizioni del concorso.

- 1. Le memorie premiate saranno due, essendo destinate lire 700 per la migliore e lire 300 per quella che si sarà più avvicinata alla soluzione del tema proposto.
2. Nel caso che una sola memoria superasse di lunga mano le altre, l'autore di questa conseguirà l'intero premio di lire 1000.
3. Nessuna memoria, tuttochè meritevole di lode, potrà conseguire il premio, se l'autore non avrà adempiuto a tutte le condizioni del programma.
4. Le memorie però che non conseguiranno il premio, otterranno, ove ne siano giudicate meritevoli, una menzione onorevole.
5. Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese o latina, ed in caratteri chiaramente leggibili: lo stile sarà piano, facile e conciso, quale appunto si addice a cose scientificopratiche.
6. Sono solamente ammessi al concorso i medici militari del nostro esercito e marina in attività di servizio, in aspettativa od in ritiro; ne sono però eccettuati i membri del Consiglio e quelli della Commissione.
7. Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con un'epigrafe, che verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il nome, il prenome ed il luogo di residenza dell'autore.
8. È assolutamente vietata qualunque espressione, che possa far conoscere l'autore, il quale fatto, ove succedesse, toglierebbe al medesimo il diritto al conseguimento del premio.
9. Non si apriranno fuorchè le schede delle memorie premiate o giudicate meritevoli di menzione onorevole, le altre saranno abbruciate senza essere aperte.
10. Il giorno perentorio stabilito per la consegna delle memorie è il 31 marzo 1870. Quelle che pervenissero dopo trascorso questo giorno saranno considerate come non esistenti.
11. La pubblicazione nel Giornale di medicina militare dell'epigrafe delle memorie a mano a mano che perveniranno al Consiglio servirà di ricevuta ai loro autori.
12. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso appartiene di diritto al Consiglio, con piena facoltà a questo di pubblicarlo per mezzo della stampa. L'autore però è altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità alla propria memoria, anche emendata o modificata, purchè in questo caso faccia risultare dagli emendamenti e delle modificazioni introdotte in tempo posteriore alla trasmissione del relativo manoscritto al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio superiore militare di sanità

COMISSETTI.

Visto per l'approvazione Il Ministro: E. BRATOLÉ-VIALE.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA.

Camera dei Lordi. Seduta del 17 giugno. Discussione del bill sulla Chiesa d'Irlanda.

Lord Cairns chiede al Ministero delle spiegazioni sulla lettera di John Bright (V. num. di ieri l'altro Red.)

Lord Granville dice che la lettera è autentica, che però nessun membro del gabinetto l'aveva veduta prima che essa fosse resa pubblica nei giornali, e che il Governo quindi non può assumere la responsabilità per le vedute che vi sono espresse. Sussu John Bright il quale scusse disgustato per le provocazioni di certi meetings e nominatamente di quello di S. James Square.

Con alcune parole di lord Grey in biasimo della lettera l'incidente fu esaurito, e s'incominciò la discussione sul bill all'ordine del giorno.

Lord Derby attacca il bill come contrario all'Atto d'unione e dichiara che voterà contro una legge che sarebbe impolitica ed immorale ad un tempo.

Lord Kimberley nega che il bill sia un atto di giustizia e di eguaglianza religiosa, dacchè con esso si darebbe alla Chiesa romana cattolica una preponderanza che non ebbe finora. Nega del pari che la questione sia stata decisa favorevolmente dalla nazione.

Il duca di Cleveland crede che il bill possa essere vantaggiosamente emendato.

Lord Redesdale e il duca di Devonshire si dichiarano contrarii al bill.

Lord Salisbury non dissenta dai principii generali che informano il bill, ma è contrario alle disposizioni particolari di esso. Egli non ammette gli argomenti che si vogliono dedurre dall'Atto d'unione, perocchè se gli atti avessero forza in sempiterno, non si sarebbe fatto un passo dai tempi d'Adamo in qua. Nega che la

Camera alta sia tenuta a decidere in certo modo... Camera alta sia tenuta a decidere in certo modo perché così pure ha deciso la Camera dei Comuni.

Dopo alcune osservazioni di lord Calchester contro il bill prese la parola lord Stanhope per descrivere a lungo i motivi che resero necessaria la legge che si disputa.

Un dispaccio particolare da Danedin (Nuova Zelanda), 15 aprile, al Times dice: Telegrammi qui ricevuti da Napier asseriscono che il sottotenente Lavin, sua moglie, due figli e i signori Wilkinson e Cooper, stabiliti a Mohaka, vennero massacrati insieme con una quarantina d'indigeni amici.

FRANCIA

La France del 18 riassume come segue le ultime notizie concernenti i torbidi di Saint-Etienne e del bacino della Loira.

La Corte di Lione ha avuto a sè il processo dei disordini di Saint-Etienne.

La calma è ristabilita, ed il generale Montanhan, conte di Palikao, rientra ieri sera a Lione. Tuttavia si stimò dover lasciare sui luoghi che sono stati così profondamente agitati, 60 compagnie ed uno squadrone di dragoni.

Le officine del bacino di Saint-Etienne hanno chiesto alla Compagnia di Lione-Marsiglia di trasportar per loro il carbon fossile al prezzo di costo, cioè 2 centesimi e mezzo per tonnellata e per chilometro.

Il signor Saverio Dol-Monte, archeologo romano, imprende la illustrazione dei principali fasti della storia romana, col mezzo delle monete consulari.

Esorci coll'indicare quale era la primitiva moneta dei Romani nel loro traffico, cioè metallo rosso non lavorato e come sotto il re Servio Tullio al metallo rosso sostituissero quello figurato, che come moneta ebbe origine in tre diverse forme, rettangolare cioè, ellittica e rotonda.

Ricordò l'epoca in cui furono coniate in Roma le prime monete di argento, ed il parere di Romani volere cfrugati in esse i Dioscuri Castore e Polluce.

Parlò in seguito dell'antichissima origine del Triumvirato, e del motivo per cui un numero grande di famiglie romane trovarsi ricordate nelle monete della Repubblica; e non dimenticò di far memoria degli antichi falsatori di monete, presentando di queste un buon numero di esemplari.

Pose sott'occhio a guisa di un quadro i principali fatti storici della romana Repubblica, le immagini degli eroi vissuti in quel tempo, le leggi, le onoranze, le vittorie, i trionfi ed altre cose importantissime, che vedonsi effigiate e scolpite in molte preziose monete, presentandone una magnifica collezione di più che 700 varietà.

La lettura della dotta memoria del signor Dol-Monte, venne ascoltata con interesse grandissimo e fu onorata di unanimi applausi.

Si aprì in seguito una conversazione su varie questioni numismatiche, alle quali presero parte i signori Buffa, Leale e Bolla.

L'adunanza venne sciolta alle 10 1/2, previo annuncio che il prossimo martedì la conferenza avrà luogo su di un argomento attinente alle scienze astronomiche.

dato a ciascuna delle navi un mazzo di fiori, accompagnato da versi di addio.

NOTIZIE VARIE

Il Consiglio comunale di Firenze ha deliberato la concessione delle edicole per la vendita dei giornali. Le edicole, o chioschi che si vogliono chiamare, sono 27 da edificarsi in altrettanti punti di Firenze.

— Ecco il bollettino di ieri sulla salute del generale Ciaidini:

Continua lentamente il miglioramento delle condizioni di salute del generale Ciaidini. La notte fu tranquilla. I fenomeni relativi alla ferita seguitano ad essere più miti.

— Togliamo alla Lombardia i seguenti ragguagli sulla visita fatta da S. A. la Principessa Margherita ad alcune scuole di Milano:

Ieri S. A. R. la Principessa Margherita, accompagnata dal sindaco, comm. Bellinzaghi, e dall'assessore per gli studi signor Molinelli, recavasi a visitare la scuola superiore femminile. Qui era accolta dai membri della Commissione civica degli studi, dalla signora Ispettrice, dal direttore e dai professori della scuola.

Lasciata questa scuola singolare in Italia e distinta per gli splendidi risultati che dà, recavasi S. A. R. alla scuola femminile sul corso Magenta, e in quella maschile affidata a maestre in via Ansperto, dove assistette a un saggio di canto, col Saluto tanto applauditto dal maestro Rovere, e per ultimo alla scuola femminile maggiore in via Rugubella, dove S. A. R. si fermò a un breve saggio di ginnastica.

Non è facile il dire con quanta gentilezza di parole, di modi, con che atti affettuosi S. A. la Principessa si tratteneva nelle scuole cogli allievi, nei quali durava perenne la memoria di lei questa giornata.

Ci piace poi accennare, come e nelle scuole e avanti ad esse S. A. R. ebbe da numerosi assembramenti le dimostrazioni più vive di riverenza e di affetto.

— Scrivono da Como: L'uragano che inferiva la mattina del 15 sulla città di Como fece deplorare un grave infortunio in quel collegio femminile di S. Chiara.

L'urto violento della tempesta sciantò uno dei finestroni della chiesa, gettandolo da una altezza di 25 metri sulle suore e le educande che in quel momento erano raccolte in chiesa per le quotidiane funzioni religiose.

Una delle suore Serafina Colombo ne rimase sì gravemente ferita alla testa che si dispesa di salvarla: delle educande tre furono malconcio, due alla testa, una alla mano, ma per fortuna non ebbero a soffrire lesioni mortali.

— La Gazzetta di Genova del 17 pubblica il sommario dell'adunanza tenuta da quella Società di lettere scientifiche la sera del 15 corrente:

Il signor Saverio Dol-Monte, archeologo romano, imprende la illustrazione dei principali fasti della storia romana, col mezzo delle monete consulari.

Esorci coll'indicare quale era la primitiva moneta dei Romani nel loro traffico, cioè metallo rosso non lavorato e come sotto il re Servio Tullio al metallo rosso sostituissero quello figurato, che come moneta ebbe origine in tre diverse forme, rettangolare cioè, ellittica e rotonda.

Ricordò l'epoca in cui furono coniate in Roma le prime monete di argento, ed il parere di Romani volere cfrugati in esse i Dioscuri Castore e Polluce.

Parlò in seguito dell'antichissima origine del Triumvirato, e del motivo per cui un numero grande di famiglie romane trovarsi ricordate nelle monete della Repubblica; e non dimenticò di far memoria degli antichi falsatori di monete, presentando di queste un buon numero di esemplari.

Pose sott'occhio a guisa di un quadro i principali fatti storici della romana Repubblica, le immagini degli eroi vissuti in quel tempo, le leggi, le onoranze, le vittorie, i trionfi ed altre cose importantissime, che vedonsi effigiate e scolpite in molte preziose monete, presentandone una magnifica collezione di più che 700 varietà.

La lettura della dotta memoria del signor Dol-Monte, venne ascoltata con interesse grandissimo e fu onorata di unanimi applausi.

Si aprì in seguito una conversazione su varie questioni numismatiche, alle quali presero parte i signori Buffa, Leale e Bolla.

L'adunanza venne sciolta alle 10 1/2, previo annuncio che il prossimo martedì la conferenza avrà luogo su di un argomento attinente alle scienze astronomiche.

Un telegramma in data della Spezia, spedito ieri sera dal conte de Viry, capo di stato maggiore di S. A. R. il Duca d'Aosta, annunciava a S. E. il Ministro della R. Casa che S. A. R. la Duchessa Maria trovavasi gravemente ammalata. La militare crisi manifestata.

Un secondo telegramma in data di stamane aggiungeva che la notte scorsa era stata insonne e tormentata dal delirio.

S. M. il Re incaricò S. E. il marchese Gualterio di recarsi alla Spezia mentre S. A. R. il Principe di Piemonte, partito da Milano, portavasi egualmente a far visita all'Augusta inferma.

3. Un attestato di moralità lasciati o dalla potestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico de' studii fatti;

5. L'attestato di aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità scrofose o stimate appiccicate;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica.

Quello degli alunni secondari d'istituto, in un componimento italiano, e in una versione del latino corrispondente agli studii fatti.

Quello degli allievi tecnici in un componimento italiano e in un quesito di matematica, serbata la medesima corrispondenza.

Per il Presidente Il Regio Provveditore agli studii BAGGIOLINI.

ELEZIONI POLITICHE

(Votazione di ballottaggio del 20 giugno) Collegio di Badia. — Votanti 555. Eletto il cav. Bosi con voti 362.

Collegio di Pescarolo. — Votanti 313. Eletto il dott. Pietro Ripari con voti 259.

DIARIO

In seguito al voto delle Cortes costituenti che investì il maresciallo Serrano, duca della Torre, delle funzioni di reggente di Spagna, il maresciallo Prim venne incaricato della formazione di un nuovo Ministero.

Il giorno 16 il nuovo Ministero era già costituito ed il maresciallo Prim ne diede l'annuncio alle Cortes. Titolari dei vari portafogli sono i signori: Prim alla Presidenza ed alla Guerra, Silvela agli Esteri, Herrera alla Giustizia, Topeto alla Marina, Figueroa alle Finanze, Sagasta all'Interno e Zorrilla al Fomento.

Conforme alle prescrizioni del potere esecutivo, l'autorità militare spagnuola nelle provincie fa prestare alle truppe il giuramento di rispettare e difendere fedelmente la costituzione della monarchia spagnuola decretata e sancita dalle Cortes.

S. M. la regina Vittoria ha incaricato lord Alfredo Paget di recarsi ad incontrar S. A. il viceré d'Egitto che si aspetta a Douvres domani 22. Durante il di lui soggiorno in Inghilterra il viceré abiterà il palazzo di Buckingham.

Il 26 sarà passata in suo onore una rivista militare a Windsor.

Sabato passato alla Camera dei Comuni inglesi, il signor Stavelli chiese che si nominasse una speciale Commissione perchè le si affidasse l'incarico di esaminare gli effetti del trattato commerciale colla Francia.

I fogli parigini annunziano che oggi l'Imperatore dei Francesi sarebbe partito pel campo di Châlons. Di ritorno dal campo, S. M. fisserebbe la sua temporanea residenza a Saint-Cloud.

La mozione presentata il 17 alla Camera dei rappresentanti del Belgio, in ordine al progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale, venne adottata il giorno successivo dalla Camera medesima con 50 voti contro 28 e 3 astensioni.

Una sola modificazione vi fu introdotta dalla Commissione che la esaminò. Da questa modificazione risulta che se la proposta verrà ratificata dal Senato, l'esercizio dell'arresto personale verrà sospeso fino al 1° marzo 1870, tranne contro i testimoni contumaci.

L'assemblea ha poi deliberato di rinviare alla ventura sessione la continuazione dell'esame degli articoli del progetto di legge sulla milizia.

Un telegramma in data della Spezia, spedito ieri sera dal conte de Viry, capo di stato maggiore di S. A. R. il Duca d'Aosta, annunciava a S. E. il Ministro della R. Casa che S. A. R. la Duchessa Maria trovavasi gravemente ammalata. La militare crisi manifestata.

Un secondo telegramma in data di stamane aggiungeva che la notte scorsa era stata insonne e tormentata dal delirio.

S. M. il Re incaricò S. E. il marchese Gualterio di recarsi alla Spezia mentre S. A. R. il Principe di Piemonte, partito da Milano, portavasi egualmente a far visita all'Augusta inferma.

Alle ore nove di stamane S. A. R. il Principe Umberto giungeva alla stazione di Firenze, di passaggio alla volta della Spezia.

S. E. il marchese Gualterio entrava nel convoglio col Principe unitamente al professore

Zanetti, da lui fatto chiamare d'ordine di S. M. e proseguivano immediatamente verso la Spezia.

Pubblicheremo man mano che ci giungeranno le notizie sull'andamento della malattia di S. A. R.

Il Ministro dell'Interno ha diramato ai prefetti del Regno il telegramma seguente:

Ieri sera (20) nelle città di Milano, Torino, Napoli, Bergamo, Reggio (Emilia) vi furono dimostrazioni in proporzioni minime; popolazione in nessun luogo vi prese parte; a Milano, pubblico stanco disperso egli stesso dimostranti, ed al primo presentarsi pattuglia carabinieri venne applaudita. Nelle altre città ordine perfetto; dappertutto le autorità agirono con prontezza ed energia; assembramenti furono dovunque immediatamente sciolti; in nessun luogo la truppa dovette far uso delle armi.

La stampa della opposizione non cessa di divulgare notizie inesatte ed asserzioni gratuite per affievolire l'autorità del Governo e screditarlo in faccia alle popolazioni.

Interessa altamente che la pubblica opinione non si lasci fuorviare in argomenti di così vitale importanza. È perciò che noi crediamo opportuno ristabilire la verità dei fatti e definire le vere intenzioni del Governo.

Questi risultati non saranno compromessi dal ritiro delle leggi. — Le Convenzioni saranno riformate in modo da evitare alcune delle obiezioni sollevate nel Comitato, e da raccogliere maggior numero di consensi; e saranno ripresentate alla nuova sessione: ma lo scopo finale che il Governo si proponeva e che non ha mai perduto di vista sarà il medesimo. La soppressione del corso forzoso e l'avviamento all'equilibrio del bilancio.

Per raggiungere questa meta il Governo del Re non si lascerà fermare da nessun ostacolo. Sicuro dell'appoggio del paese e della maggioranza del Parlamento, esso saprà impedire che con mezzi violenti o faziosi si tenti di attraversargli la via, e l'Italia mostrerà che se ha saputo conquistare la libertà, l'indipendenza, e l'unità, saprà altresì conservare tali acquisti costituendo fortemente i suoi ordinamenti interni, promuovendo la pubblica prosperità, ed equilibrando le sue finanze.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI (AGENZIA STEFANI)

Livorno, 20.

Oggi ebbe luogo un comizio popolare al teatro Goldoni per protestare contro l'indirizzo pubblicato da Crenneville nei giornali austriaci. Parlarono Guerrazzi, Demontel ed altri. Deliberossi di redigere un memorandum documentante le sevizie di Crenneville. Inviosano un telegramma al deputato Lobbia esprimendogli le simpatie dei Livornesi. Il teatro era affollatissimo. Ordine perfetto.

Vienna, 20. La Presse conferma che il principe Cuza, il quale abitava nei dintorni di Vienna, sia partito improvvisamente. Credesi ch'egli si sia diretto verso il basso Danubio.

Madrid, 20. L'Imparcial dice che ha vi una grande effervescenza a Cadice in seguito all'arresto del presidente del club repubblicano, il quale ha parlato in modo offensivo del reggente.

Milano, 20 (notte). La giornata fu tranquillissima. Questa sera verso le ore 9 1/2 si sono formati dei piccoli assembramenti sulla piazza del Duomo, ma senza conseguenze. Alle ore 11 1/2 la tranquillità era perfettissima.

Brest, 20. L'immersione del cordone transatlantico fu compiuta con grande solennità. Riusci benissimo. Il Great Eastern partirà lunedì continuando l'immersione del cordone.

Confini Romani, 21. Non essendo riusciti gli sforzi che la Congregazione della Risurrezione avrebbe fatti, d'accordo colla diplomazia russa, onde ottenere un accordo tra la Santa Sede e il Gabinetto di Pietroburgo, il S. Padre, dicesi, pronuncerà il 25 corrente un'allocuzione contro le persecuzioni del Governo russo in Polonia.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 20 giugno 1869, ore 1 pom. Il Mediterraneo è stato agitato per venti di sud-ovest e nord-ovest. Temporale a Moncalieri. Il barometro è sceso di 4 mm in Sicilia; la pressione è sotto alla media di 5 mm. Oggi domina il vento di nord-ovest, e qui il barometro è stazionario.

OSSEVAZIONI METEOROLOGICHE fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze. Nel giorno 20 giugno 1869.

Table with meteorological data including Barometro a metri, Termometro centigrado, Umidità relativa, Stato del cielo, Vento, and temperature ranges.

POLITEAMA FIORENTINO — Rappresentazione dell'opera: Papeete. — Ballo: Rebecca. ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia Dondini e Soci rappresenta: Giorgio Gamdi.

BARBERIS FRANCESCO, gerente.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 21 giugno 1869)

Table with financial data including Rendita italiana, Impr. Naz. tutto pagato, Obblig. sui beni eccles., As. Regia coin. Tab. (carta), Obbl. 6 1/2 per cento Tab. 1868, etc.

Table with exchange rates under the heading CAMBI, listing locations like Livorno, Roma, Bologna, Ancona, Napoli, Milano, Genova, Torino, Venezia, Trieste, Vienna, Augusta, Francoforte, Amsterdam, Amburgo, Londra, Parigi, etc.

PREZZI FATTI 5 1/2 per cento 50 - 32 1/2 fine corr. — Impr. naz. 79 50, 55, 60 fine corr. — Az. SS. FF. Merid. 308, 307 1/2 fine corr. Per il sindaco: A. MONTENA.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE SUPERIORE DELLE CARCERI

Avviso d'asta.

Riusciti deserti gli incanti simultanei tenutisi addì 3 scorsuto maggio negli uffici delle prefetture di Firenze, Sassari, Torino e Genova per lo

APPALTO

della provvista dei serramenti in legno, con le relative ferramenta, occorrenti per il nuovo carcere giudiziario di Sassari, al peritato prezzo di lire 61,199 60, si addiverrà ad un nuovo incanto pubblico per l'appalto medesimo nell'ufficio della prefettura di Firenze, alle ore 12 meridiane di lunedì 5 del prossimo venturo mese di luglio, col metodo delle candele, e con le avvertenze seguenti:

Le offerte di ribasso al suddesignato prezzo di perizia non potranno essere minori dell'uno per cento. I concorrenti, per essere ammessi a far parte dovranno presentare un certificato d'identità rilasciato da un ispettore del genio civile governativo, in data non anteriore di sei mesi, e fare un deposito interinale di lire 5000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale o in cartelle al portatore sul debito pubblico dello Stato valutate al corso effettivo di borsa.

In caso di primo deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici, i quali perciò scaderanno al mezzogiorno di martedì 20 luglio stesso. Avvertendosi all'offerta di migliorìa, si procederà all'altro definitivo incanto, col metodo parimente delle candele, dopo quindici altri giorni, ossia alle ore 12 meridiane di mercoledì 4 agosto prossimo venturo.

Non presentandosi a stipulare entro il prescritto termine il contratto con garanzia, il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del deposito interinale, e nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

L'appalto sarà vincolato all'osservanza del capitolato d'oneri 7 gennaio 1861 e suoi articoli addizionali 29 novembre 1868 e 29 marzo 1869 che insieme ai relativi disegni rimarranno visibili presso la prefettura di Firenze in tutte le ore d'ufficio, ed anche presso le prefetture di Sassari, Torino e Genova.

La provvista appaltata dovrà essere fatta entro il termine di cinque mesi dalla data del relativo verbale di consegna al deliberatario, sotto pena di una multa di L. 500 per ogni mese di ritardo.

Il pagamento della provvista si farà in rate di lire 12,000 ciascuna sotto deduzione del ribasso d'asta, e di una ritenuta del ventesimo. Tale ritenuta e l'ultima rata a saldo non saranno pagate che sei mesi dopo la finale collaudazione dei lavori debitamente sanzionata dal Ministero.

Le spese tutte d'incanti, contratto e copie, carta bollata, diritti di segreteria e registrazione, saranno a carico del deliberatario.

Per detto Ministero

Il Direttore capo della Divisione VIII GOTTA.

Municipio di Spoleto

NOTIFICAZIONE.

La Giunta Municipale:

Attestando alla deliberazione adottata dal pubblico Consiglio nella generale adunanza del 24 maggio ora scaduto dichiara aperto il concorso per due insegnanti, l'uno della 4ª e l'altro della 3ª classe in questo ginnasio comunale parafegato.

Al primo è assegnato l'annuo stipendio di L. 1,800. Al secondo di L. 1,400.

Gli aspiranti dovranno inviare franca di tassa postale al sindaco sottoscritto non più tardi del 30 luglio prossimo la loro domanda in carta di bollo corredata dei seguenti documenti e titoli:

- 1ª Fede di nascita e di cittadinanza italiana.
2ª Stato di famiglia colla dichiarazione del numero dei figli, ove il concorrente sia ammogliato.
3ª Certificato comprovante il godimento di tutti i diritti civili.
4ª Attestato di una disistita moralità rilasciato a forma del § 330 della legge 13 novembre 1859 dal sindaco del luogo ove l'aspirante ha il domicilio. Nel caso non abiti in quello da oltre un biennio, dovrà unire simile attestazione rilasciata anche dal municipio in cui tenne precedentemente ferma dimora.
5ª Fedina criminale.
6ª Fede medica con cui si dichiara che il concorrente non abbia alcuna infermità od imperfezione fisica che lo renda meco atto all'adempimento dei doveri di maestro.
7ª Documento comprovante l'esito della leva qualora vi sia andato soggetto.

TITOLI.

8ª Almeno dei titoli legali richiesti dal § 206 della legge 13 novembre 1859 per l'ammissione al concorso.

9ª Attestato della conoscenza effettiva della lingua greca.

10ª Certificati comprovanti il lodovole esercizio almeno per un anno di un pubblico insegnamento in materie di letteratura.

11ª Quel complesso di documenti e testimoniali che meglio valga a far conoscere lo assoluto e relativo valore degli aspiranti tanto nella conoscenza delle materie del rispettivo insegnamento, quanto nell'attitudine pratica ad insegnare.

I documenti indicati sotto i numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere in data posteriore a quella del presente avviso.

Esibendosi le copie dei titoli, queste dovranno essere legalizzate, e gli eletti prima di esser messi all'esercizio del loro magistero dovranno esibire nella segreteria comunale gli originali per farne il debito confronto, e trovandosi difformità si ritirerà nella nomina.

Le elezioni saranno fatte per un triennio, ma il Consiglio si riserva di confermarle dopo il primo anno di esercizio.

Gli eletti dovranno entro dieci giorni dalla partecipazione ufficiale della nomina dichiarare se l'accettano, e nel caso affermativo dovranno trovarsi al posto a disposizione del municipio non oltre il 25 ottobre, sotto pena di esser dichiarati dimissionari.

I documenti indicati sotto i numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere in data posteriore a quella del presente avviso.

La Giunta Municipale

T. BENEDETTI, sindaco.

V. ZACCHERI TRAYAGLINI, assessori.

ROMASO PROFFI, assessori.

POMPEO DI CAMPELLO, assessori.

F. FRAPPOSI, segret. capo.

STRADA FERRATA DA STRADELLA A PIACENZA

In seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 28 giugno corrente, alle ore 4 pomeridiane, nell'ufficio della Società in Torino, via d'Angennes, n. 22, per deliberare:

- 1. Sul resoconto dell'esercizio 1868.
2. Sulla proposta fatta dalla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia di assumere il pagamento delle contribuzioni poste a carico di questa Società. Saranno ammessi alla adunanza tutti i possessori di 5 o più azioni al portatore, i quali a tutto il 24 giugno avranno depositati i loro titoli alla cassa della Società. I possessori di titoli nominativi potranno intervenire alla assemblea presentandosi personalmente i loro titoli all'ufficio dell'assemblea medesima. (art. 27 degli statuti sociali).
Torino, 1º giugno 1869.

Il Segretario dell'Amministrazione C. MASI.

STRADA FERRATA DA TORINO A CUNEO E SALUZZO

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione i signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 28 giugno corrente, alle ore 4 pomeridiane, nel locale della Società della Ferrovie di Stradella-Piacenza, via del Teatro d'Angennes in Torino, per deliberare:

- 1. Sul resoconto dell'esercizio 1868.
2. Sulla proposta fatta dalla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia di assumere il pagamento delle contribuzioni poste a carico di questa Società. Gli azionisti che desiderino di intervenire dovranno depositare i loro titoli alla Cassa della Società della Ferrovie di Stradella almeno 10 giorni prima dell'assemblea, a termini degli articoli 16 e 19 degli statuti sociali.
Torino, 1º giugno 1869.

Il Segretario dell'Amministrazione C. MASI.

STRADE FERRATE ROMANE

Si prevengono i signori interessati che, perdurando le condizioni nelle quali la Società trovavasi il 14 dicembre 1867, cioè allorché furono stabilite le norme per il pagamento degli interessi e delle ammortizzazioni scadenti il 2 gennaio 1868, in ordine all'art. 26 della Convenzione del 22 giugno 1864, approvata con legge del 14 maggio 1865, sono stati presi i necessari accordi col R. Governo, garante per il pagamento degli interessi e del capitale di alcuni Titoli delle antiche Società, affinché si eseguisca nel modo in allora praticato anche il pagamento degli interessi scadenti il 1º luglio p. v. per ciò:

- 1. A incominciare dal primo luglio suddetto il R. Tesoro continuerà a pagare nel mercoledì di ogni settimana gli interessi e le ammortizzazioni scadute dal 2 gennaio 1868 al 1º marzo 1869 inclusive, pagherà in tutti gli altri giorni, meno i festivi, gli interessi scadenti il 1º luglio p. v. sugli appresso Titoli della Società delle Ferrovie Romane:
1ª N. 79,645 Azioni della già Società delle Ferrovie Livornesi, emesse il 1º luglio 1860, portanti ciascuna l'interesse semestrale di L. 10 50;
2ª N. 90,551 Obbligazioni di serie A della Società suddetta, emesse in aprile 1860, portanti ciascuna l'interesse semestrale di L. 7 50;
3ª N. 7,015 Obbligazioni di serie B della medesima Società emesse il 19 gennaio 1860, portanti ciascuna l'interesse semestrale di lire 7 50;
4ª N. 69,162 Obbligazioni di serie C della Società suddetta, emesse il 15 novembre 1861, portanti ciascuna l'interesse semestrale di L. 7 50;
5ª N. 98,803 Obbligazioni di serie D della detta Società, emesse il 1º maggio 1862, portanti ciascuna l'interesse semestrale di lire 7 50;
6ª N. 128,444 Obbligazioni di serie E emesse dalla Società stessa in gennaio 1864, portanti ciascuna l'interesse semestrale di lire 7 50;
7ª N. 11,717 Obbligazioni di serie A della già Società della Strada Ferrata Centrale Toscana, emesse con data 16 febbraio 1863, portanti ciascuna l'interesse semestrale di L. 12 50.
8ª N. 33,927 Obbligazioni di serie B della Società suddetta, emesse con data 16 febbraio 1863, portanti ciascuna l'interesse semestrale di lire 12 50.
9ª Saranno parimente pagati dal Tesoro dello Stato i frutti al 1º semestre del 1869 di N. 35,923 Obbligazioni di serie C della Società suddetta, emesse con data 16 febbraio 1863, portanti ciascuna l'interesse semestrale di L. 12 50.

II. Le operazioni preliminari, cioè: contazione, verifica, registrazione, ecc., relative al pagamento dei Cuponi dei Titoli della già Società delle Strade Ferrate Livornesi, si effettueranno a questa Direzione generale, Piazza vecchia S. Maria Novella, N. 7, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato di ogni settimana dalle ore 10 antimeridiane alle 8 pomeridiane, purché non interverranno festivi e non cadenti nel 10 e 25 di ciascun mese.

III. I mandati di pagamento, che dal Capo del servizio dei Titoli verranno rilasciati sulla Tesoreria Centrale del Regno in Firenze, via Caron, N. 63, saranno al portatore e visati da un Delegato governativo, il quale nell'interesse del Governo stesso avrà assistito a tutte le dette preliminari operazioni.

IV. Il pagamento degli interessi sui Titoli della già Società della Ferrovia Centrale Toscana continuerà ad esser fatto dalle Tesorerie Provinciali di Firenze, Torino, Genova, Milano, Livorno e Siena.

V. La Società delle Strade Ferrate Romane avendo diritto di rivalersi verso i portatori di Titoli antedetti delle diverse tasse imposte relative al 1º semestre del 1869, all'atto del pagamento sarà fatta l'approsso prelevazione, cioè:

Per ogni Cupone di Cartelle di

Table with 3 columns: Azioni Ferrovie Livornesi, Obbligazioni A. B. C. D. E, Obbligazioni A. B. C. D. E Ferrovie Centrale Toscana. Rows show interest amounts for various series.

Firenze, 21 giugno 1869. Il Direttore Generale G. DE MARTINO.

SAPONE MIRANDA

Esso possiede il profumo più equivo, in un'abbondante schiuma, nutrice alla pelle un vellutato il più perfetto, è completamente privo d'acido, e perciò inoffensivo per la pelle. Basta provarlo per convincersi che riunisce tutte le qualità, che ha un odore persistente, che dura lungo tempo e che non soffia confronto alcuno.

Rigaud e C. profumieri, a Parigi, rue Richelieu, 45 - Dep. in Firenze presso la ditta A. Dante Ferroni, via Cavour, 27; Roberts, farmacia della Legazione Britannica - Bergamo, signor Terni.

Avviso.

Fino dal 18 giugno 1869 l'uscire Settimio Mori addetto al secondo mandamento di Firenze, a seguito di una congiunzione al pagamento di tassa decimo di guerra e penali dovute all'ufficio del Registro per successione e manomorte in Firenze sopra l'eredità del fu Girolamo Udine, morto a Rovereto nel Tirolo il 5 marzo 1866, dal di lui fratello ed erede intestato Gio. Battista Udine d'ignoto domicilio, residenza e dimora, notificata al medesimo fino dal 30 maggio 1869 dall'uscire Giuseppe Campetti mediante consegna di copia al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, ed affissione di altra copia alla porta esterna del tribunale medesimo ai termini dell'art. 141 del vigente Codice di procedura civile e l'inserta per suntuo nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 31 maggio 1869, n. 147, ha pignorato nelle mani del signor Dario, Enrico e Paolina del fu Alessandro Bernardini il credito di lire seimila quattrocento sessantotto dovuto a Gio. Batt. Udine emerso dal rogato istrumento del 7 ottobre 1860, rogato Fabbrichesi, e registrato in Firenze nello stesso giorno ed iscritto nella conservazione delle ipoteche di detta città il di 13 febbraio 1861, vol. 51, n. 243, fino alla concorrenza della suddetta somma di lire quattrocentoventi sette e centesimi 68, oltre alle spese di intenzione della detta ingunzione in lire 5 90, alle spese di inserzione nella Gazzetta Ufficiale in lire 8, ascendenti in tutto a lire 14, quattrocentoquarantuna e centesimi 68, ed alle spese del medesimo atto di pignoramento in lire sette e cent. 10 e posteriori, citando i detti sign. Dario, Enrico e Paolina del fu Alessandro Bernardini ed il debitore Gio. Batt. Udine a comparire davanti il pretore del 2º mandamento di Firenze all'udienza del 2 luglio 1869, alle ore 10 ant., all'oggetto che i primi dichiarano la somma da essi dovuta a Gio. Battista Udine, e questi, se voglia, sia presente alla dichiarazione degli atti ulteriori.

Copia di detto atto di pignoramento è stata dal suddetto usciere rimessa rispettivamente ai signori Dario, Enrico e Paolina Bernardini partendo con Enrico Bernardini anche per Dario e Paolina di lui fratelli; e quanto al signor Gio. Batt. Udine altra copia ha consegnato al signor procuratore

del Re presso il tribunale civile e correzionale, affiggendo altra copia alla porta esterna della sede di detta pretura del 2º mandamento di Firenze ai termini dell'art. 141 del vigente Codice di procedura civile.

Dal R. ufficio del Registro per le tasse di successioni e manomorta. Firenze, il 19 giugno 1869. Il ricevitore G. NOLZI.

Avviso.

L'avvocato Luigi Romanelli, possidente domiciliato al Borgo San Lorenzo, come proprietario del podere denominato di Montassi, posto nel popolo di Santa Maria a Olmi, comunità e pretura di Borgo San Lorenzo, lavorato dalla famiglia colonica Nutini, deduce a pubblica notizia che Francesco Nutini, attuale capo di casa di detta famiglia, e con esso tutti gli altri individui della stessa famiglia colonica, niano escluso né esentato, non hanno mai avuta facoltà di acquistare e vendere bestiami di qualsiasi specie per uso della colonia predetta. Ed affinché il pubblico dichiara che non sarà per approvare giammai quelle contrattazioni che venissero poste in essere da datti individui componenti la famiglia Nutini si in compra che in vendita e per uso della colonia predetta, senza che vi intervenga l'espresso consenso A. suo avvocato Luigi Romanelli, od di persona da esso espressamente incaricata, e che procederà contro gli acquirenti e venditori ai termini delle vigenti leggi, non esclusa l'azione originaria contro chi di ragione, ecc.

1611 LUIGI ROMANELLI.

Avviso.

A chi ogni buon fine di ragione si deduce a pubblica notizia che mediante atto pubblico del 9 giugno 1869, rogato Barbacci, e registrato a Fiesca il suo c. 58, n. 254, con lire 6 per Benetti, la donna Cleofe Scatizzi ne' Beni, debitamente autorizzata, alienò e vendè al signor Ferdinando del fu Pier Domenico Scatizzi la parte o quota ad essa spettante sulla eredità intestata del di lui fratello sacerdote Lorenzo Scatizzi, morto a Monsu Marò il 19 dicembre 1867.

Firenze, 19 giugno 1869. 1613

Bando.

Al seguito di ordinanza del signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze del 1º giugno 1869 all'udienza del tribunale medesimo del 31 luglio prossimo, a ore 11 antimeridiane.

Ad istanza del signor dott. Pasquale Gatteschi, avente la patria potestà della propria figlia Maria, erede mediatamente dell'avvocato Matteo signor Raffaello Beni; Adele del fu Raffaello Beni e Annalia Chari vedova Beni, tutti possidenti domiciliati e attualmente in Firenze presso il dottor Giuseppe Belli, da cui sono rappresentati, ed in esecuzione della sentenza del tribunale predetto del 22 aprile 1869, notificata al debitore signor Giuseppe del fu Girolamo Razzolini il 3 maggio prossimo passato sarà aperto l'incanto sugli infrascritti beni di proprietà del nominato Razzolini.

Primo lotto. Un casamento posto in Firenze in via Borgo la Noce, segnato di n. 10, con rendita imponibile di lire 424 290, stimato L. 48,555 15.

Secondo lotto. Stabile in terra di Caselle, comune di S. Piero a Sieve, con rendita di L. 269 67, stimato L. 4964 27.

Terzo lotto. Stabile con orto sulla strada Bolognese, popolo di S. Stefano a Carnetole, comune di S. Piero a Sieve, luogo detto le Case nuove di n. 16, con rendita di lire catast. 395 16, stimato L. 531 83.

Quarto lotto. Stabile da pigionare ed annesso nel popolo di S. Maria a Spugnole, comune di S. Piero a Sieve, luogo detto il Trebbio, segnato di numeri 34, 35, con rendita di lire 69 31, stimato lire 894 70.

Quinto lotto. 1. Podere delle Case di Sotto nel popolo di S. Maria a Pistorino, comune di Vaglia, con rendita imponibile di lire 472 87, con tanto di vino della capacità di litri 1170, stimato L. 16,286 95.

2. Podere delle Case di Sopra, posto come il precedente, e in piccola parte in comune di Sesto, con rendita imponibile in Vaglia di lire catast. 260 48 e in Sesto di lire 12 36, con tanto di litri 1367, stimato lire 11,203 20. Totale del prezzo di stima di questo lotto, lire 27,490 15.

Sesto lotto. 1. Stabile per uso padronale e di amministrazione della tenuta di Tagliaterra sulla strada nazionale da Firenze a Bologna, comune di S. Piero a Sieve, stimato lire 4784 70.

2. Altro stabile incaricato dei numeri comunali 48, 49, posto come sopra in luogo detto lo Spugno, stimato lire 3835 60.

3. Un tenimento di terra lavorato a mano nell'azienda di S. Maria a Pistorino, comune di Vaglia, con tanto di fabbrica per uso colono del podere di Tagliaterra descritto in lotto separato.

4. Altro tenimento di terra seminata, prativa e boscaia a quercioni cedui, nel comune di Sesto, sul lato destro del torrente Carza, stimati i soprascritti tenimenti di terra L. 19,216 60.

5. Terre lavorate da un camporaiolo, comunità di S. Piero a Sieve, poste sul lato destro del torrente torrente, stimato lire 1390 65.

6. Podere di S. Stefano, popolo di S. Stefano a Carnetole nelle due comunità di S. Piero a Sieve e di Vaglia con casa colonica e tino della capacità di litri 2735, con rendita imponibile di lire 2741 49 in comunità di S. Piero a Sieve, e di lire 17 18 in comunità di Vaglia, stimato lire 13,957 75.

7. Podere di Pinivertini nel popolo di S. Clemente alla Stanzia nel caso colonica e con tino della capacità di L. 2279, aventi la rendita imponibile in comunità di S. Piero a Sieve, di lire 2122 22, stimato lire 13,113 37.

8. Podere delle comunanze, posto nel popolo medesimo, comune di Vaglia, con casa colonica e tino della capacità di litri 1377, con rendita di lire 106 47, stimato lire 413 13.

9. Podere della Forza, posto nel popolo di S. Piero a Sieve, con casa colonica e tino della capacità di litri 21,929 88, importare totale dei sinistri lire 93,967 71.

In mancanza di offerenti sul prezzo complessivo di lire 93,967 71 sarà proseguito l'incanto sui beni medesimi divisi nei seguenti lotti:

Il primo lotto comprenderà i beni descritti al num. 2, 3, 4, 5, 6, per il totale di lire 22,506 45, e quattro poderi di Brian, Pinivertini, Delle Comunanze e Della Forza saranno venduti separatamente per il prezzo come sopra assegnato dal perito.

Settimo lotto. 1. Stabile in comunità di S. Piero a Sieve destinato in parte ad uso di locanda, ed in parte ad uso di azienda e per uso colono della tenuta di Caselle, con tino della capacità di litri 458, con rendita imponibile di lire 92 45, stimato lire 259 33.

2. Podere di Tagliaterra nello stesso popolo e comunità, con casa colonica, con boschi cedui, con sorgente di acqua che serve al bene descritto in detto lotto con tino della lire 349 82, stimato lire 21,118 23.

3. Podere di Caselle, popolo e comune che sopra, con casa colonica e con tino della tenuta di lire 1548, con rendita imponibile di lire 333 74, stimato lire 15,713 32.

4. Podere di Caselle, popolo e comune che sopra, con casa colonica e fonte d'acqua perenne per uso di detto podere con due tini della tenuta complessiva di litri 4330, con rendita imponibile di L. 233, stimato lire 17,362 20.

5. Podere di Capiccioli, posto come sopra, con casa colonica e varie aziende con tino della tenuta di litri 547, con rendita di lire 156 27, stimato lire 261 21.

6. Podere di Rodoloso, posto come sopra, con casa colonica, ecc., tino della tenuta di litri 802, con rendita imponibile di lire 25 16, stimato lire 425 48, importare totale dei prezzi lire 67,950 03.

In mancanza di offerenti su questo prezzo complessivo sarà proseguito l'incanto sui beni medesimi, ma divisi nei seguenti lotti:

1. Stabile per uso di locanda, ecc., e podere della Cascina per lire 6664 66. I cinque poderi Tagliaterra, Caselle, Uccellare, Capiccioli e Rodoloso saranno venduti separatamente per i prezzi come sopra loro assegnati.

Ottavo lotto. Uno stabile posto in luogo detto Borgo di Monte, popolo di S. Pietro in Jerusalem, comunità del Galluzzo, sul lato destro della strada comunale che da Pozzolatico conduce all'impruneta, marcato col num. 64,

62, con rendita imponibile di L. 204 83, stimato L. 5682 62.

Condizioni della vendita: la vendita si fa in base alla perizia dell'ingegnere Maremni già depositata negli Atti, alla quale deve aver relazione, non tanto per gli averi livellari, quanto per alcune correzioni catastali di arrotondamenti, e per la frazionatura di alcune particelle catastali che occorre in conseguenza della proposta divisione e suddivisione di lotto, ma i beni sono venduti a corpo e non a misura.

L'aggiudicatario del settimo lotto, oltre il prezzo di aggiudicazione, dovrà sopportare i seguenti averi già detratti dal prezzo di stima:

A) Al rappresentante il semplice Benefizio di S. Francesco Saverio nell'oratorio di S. Piero a Sieve il canone annuo di lire 227 97 diviso a semestri gravanti quattro appezzamenti di terra, i quali parti dei poderi Uccellare, Caselle, Capiccioli e Rodoloso, descritti nel settimo lotto, e nel caso della suddivisione del lotto nelle rate rispettivamente indicate podere per podere nella perizia Maremni.

B) Al rappresentante il Benefizio del Ss. Antonio e Caterina Vergine, M. e Tommaso Apostolo nella chiesa di S. Piero a Vaglia, del canone annuo di lire 335 16, diviso a semestre gravante i vari appezzamenti di terra che oggi formano parte dei poderi Tagliaterra, Caselle e Uccellare, descritti nel settimo lotto, e nel caso della suddivisione già accennata, non rispettivamente assegnate dalla perizia Maremni.

Aruto riguardo dal giorno in cui sarà resa definitiva la vendita, il liberatario dovrà procedere alla ratificazione delle rendite e delle raccolte, a pagare l'importo del bestime e delle cose dette stime morte, e parte di parte domenicale, soprassuoli dei boschi cedui ed alberi di alto fusto che ricorrono sulle ripe del torrente Carza, nonché dei vasi vinari (esclusi i tini) ed oleari, e l'importo delle raccolte pendenti, da valutarsi il tutto separatamente come si ragiona.

Oltre il prezzo i liberatari dovranno pure pagare del proprio le spese d'incanti, trascrizione, registrazione, ecc., in rata proporzionale dei rispettivi prezzi di aggiudicazione, e con tanta rata del prezzo pagheranno, previa tassazione, tutte le spese dovute al dott. Giuseppe Belli, procuratore dei creditori istanti.

Ogni offerente prima dell'incanto dovrà depositare il 5 per 100 in ragione del prezzo del lotto o dei lotti di cui intende farsi acquirente per far fronte alle spese d'incanto, ecc.; e più il dieci per cento in denaro o in rendita al portatore del Debito Pubblico dello Stato valutata per il suo valore nominale.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni descritti in detto bando.

Avvertiti che colla suddetta sentenza del 22 aprile 1869 è stato dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la vendita dei beni